

LA SETTIMANA IN BREVE

| | |
|-----------|---|
| 02 | Notizie |
| | BILANCIO |
| 02 | BILANCIO D'ESERCIZIO - Deposito del bilancio |
| | FISCALE |
| 04 | IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti |
| 05 | TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU) |
| | AGEVOLAZIONI |
| 06 | AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali |
| | TUTELA E SICUREZZA |
| 08 | SICUREZZA SUL LAVORO |
| | IMMOBILI |
| 09 | LOCAZIONI |
| 10 | Leggi In evidenza |

BILANCIO D'ESERCIZIO

Deposito del bilancio - Deposito telematico dei bilanci - Attuazione del Modello internazionale XBRL - Tassonomia utilizzabile per il deposito dei bilanci 2023 - Composizione della pratica relativa al bilancio 2023 (Manuale operativo Unioncamere marzo 2024)

In data 12.4.2024, Unioncamere ha pubblicato, sul proprio sito Internet, il Manuale operativo per il deposito dei bilanci 2023 al Registro delle imprese, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci.

Ambito di applicazione del formato XBRL

L'obbligo di utilizzare il formato XBRL si applica a tutti i soggetti tenuti al deposito del bilancio (d'esercizio e consolidato) presso il Registro delle imprese, nonché:

- ai consorzi con attività esterna;
- ai contratti di rete ex [art. 3](#) co. 4-ter del DL 5/2009 (conv. L. [33/2009](#));
- alle aziende speciali di enti locali ex [art. 114](#) del DLgs. 267/2000 (c.d. "TUEL");
- ai gruppi europei di interesse economico (c.d. "GEIE") ex DLgs. [240/91](#);
- alle società in liquidazione (limitatamente al bilancio predisposto durante la liquidazione);
- alle *start up* innovative.

Sono, invece, escluse dall'obbligo di utilizzo del formato XBRL:

- le società quotate;
- le società (non quotate) che redigono il bilancio d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;
- le banche e gli altri istituti finanziari;
- le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedentemente indicate.

Non devono, inoltre, essere depositati in formato XBRL:

- il bilancio delle istituzioni di enti locali ex [art. 114](#) del DLgs. 267/2000 (c.d. "TUEL");
- il bilancio finale di liquidazione;
- le situazioni economico-patrimoniali allegare ai progetti di fusione e scissione;
- il bilancio delle società estere aventi sede secondaria in Italia;
- il bilancio sociale e il bilancio consolidato sociale;
- il bilancio consolidato delle società di persone interamente possedute da società di capitali;
- la relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune delle società *benefit*;
- il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale delle società di mutuo soccorso;
- il bilancio dei consorzi Confidi (deposito del bilancio 2023 in formato XBRL in via facoltativa).

Tassonomia utilizzabile per il deposito dei bilanci 2023

Ai fini del deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2023 continuerà ad applicarsi la versione della tassonomia PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi dal 2018 al 2022.

Avuto riguardo al contenuto, la tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d'esercizio (in forma ordinaria e abbreviata, nonché secondo le semplificazioni previste per le micro imprese) e del bilancio consolidato. Le tabelle relative alla Nota integrativa sono disponibili, invece, soltanto con riferimento al bilancio d'esercizio.

Ai fini del deposito dei bilanci relativi a esercizi iniziati prima dell'1.1.2016 (ossia redatti secondo le regole civilistiche *ante* DLgs. [139/2015](#)), si applica, invece, la tassonomia PCI 2015-12-14.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non più utilizzabili.

Composizione della pratica di deposito relativa al bilancio 2023

Per la predisposizione dell'istanza XBRL, si possono utilizzare i diversi software messi a disposizione, a pagamento, dalle aziende specializzate oppure lo strumento gratuito messo a disposizione dal sistema camerale sul sito internet www.registroimprese.it/deposito-bilanci.

Il sistema camerale mette, inoltre, a disposizione il servizio *on line* TEBENI, che consente, tra l'altro, la verifica della correttezza formale dell'istanza XBRL (validazione) prima del deposito e l'individuazione di eventuali difformità o anomalie.

La compilazione e l'invio della pratica di deposito possono, invece, essere effettuati con le seguenti modalità:

- servizio *web* DIRE, che può essere utilizzato per l'invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro delle imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l'aggiornamento dell'elenco soci;
- altre soluzioni di mercato realizzate da aziende specializzate.

Le domande di deposito devono essere contenute nell'apposita modulistica. In particolare, deve essere utilizzato il modulo B, cui va allegato il modulo S in caso di società tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio.

Alla pratica può essere allegato anche il modulo NOTE/XX, per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato.

Bilancio d'esercizio

Per i soggetti obbligati a utilizzare il formato XBRL, la pratica di deposito del bilancio d'esercizio deve contenere:

- un *file* in formato XBRL, con il prospetto contabile (Stato patrimoniale, Conto economico e, per i bilanci delle imprese di maggiori dimensioni, Rendiconto finanziario) e la Nota integrativa (salvo per le micro imprese);
- un *file* in formato PDF/a per ciascun altro documento (obbligatorio o facoltativo) che accompagna il bilancio (es. Relazione sulla gestione, Relazione dei sindaci, Relazione di revisione, verbale assembleare).

Tutti i *file* che compongono la pratica (compresa l'istanza XBRL) devono essere firmati digitalmente esclusivamente in modalità CADES.

I documenti che compongono la pratica di bilancio devono, poi, contenere le eventuali dichiarazioni di conformità richieste in relazione al tipo di documento presentato e al soggetto che provvede alla firma.

Società quotate

Come previsto dal regolamento delegato 2018/815/UE e dall'[art. 3](#) co. 11-sexies del DL 183/2020 (conv. L. [21/2021](#)), le società quotate europee (intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, quali ad esempio le obbligazioni), con esclusione di quelle quotate su mercati non regolamentati, devono redigere le relazioni finanziarie annuali (RFA) relative agli esercizi avviati a decorrere dall'1.1.2021 mediante il formato elettronico unico di comunicazione noto come *European Single Electronic Format* (ESEF).

In particolare, per il deposito del bilancio d'esercizio è previsto l'uso del formato XHTML integrato (*eXtensibleHyperText Markup Language*) in sostituzione del formato PDF/a.

Per il deposito del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è previsto l'uso di opportune marcature ("*tag*") iXBRL (*inline eXtensible Business Reporting Language*) nell'XHTML. In questo caso, si deve depositare un *file* in formato ZIP in sostituzione del formato PDF/a.

Entrambe le tipologie di *file* devono essere sottoscritte digitalmente con firma CADES.

Ai *file* contenenti il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato si associa il codice documento B00. Le modalità di deposito sono le seguenti:

- il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato sono documenti distinti che vanno depositati con pratiche separate in cui inserire 2 diversi codici atto;
- il formato richiesto per gli altri allegati della pratica (es. Relazione di gestione) rimane il PDF/a.

Per la predisposizione dei *file* nei formati XHTML integrato e ZIP, si possono utilizzare i diversi *software* disponibili sul mercato.

Anche in questo caso il sistema camerale mette a disposizione il servizio di validazione.

Manuale operativo Unioncamere 18.3.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2024 - "Istruzioni Unioncamere per il deposito del bilancio al Registro delle imprese" - Latorraca

Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Xbrl" - Latorraca S.

Fiscale

IMPOSTE INDIRECTE

Iva - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione di variazione dati relativa al luogo di conservazione delle scritture contabili - Modello di comunicazione - Approvazione (prov. Agenzia delle Entrate 17.4.2024 n. 198619)

Con il provvedimento 17.4.2024 n. [198619](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili.

Comunicazione di cessazione dell'incarico

Colmando il vuoto normativo preesistente, il co. 3-bis dell'[art. 35](#) del DPR 633/72 (come introdotto dall'[art. 4](#) co. 1 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, c.d. decreto "Adempimenti") ha disciplinato una particolare procedura alla quale ricorrere nel caso in cui il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, a seguito della cessazione dell'incarico professionale con il depositario. In caso di inerzia del contribuente, il depositario:

- avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell'incarico;
- provvede all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate; a decorrere da tale data, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.

Modello di comunicazione

Il modello per effettuare la comunicazione riporta:

- i dati identificativi del depositario che comunica la cessazione dell'incarico o del suo rappresentante;
- la partita IVA del soggetto con cui cessa il rapporto di deposito e la data di avvenuta cessazione;
- gli estremi delle comunicazioni con le quali è stato avvisato il contribuente;
- la sottoscrizione.

Il modello può essere trasmesso in proprio, in caso di depositario persona fisica, oppure in qualità di rappresentante legale/negoziale del depositario, di cui deve essere indicato codice fiscale e denominazione o ragione sociale.

In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni riportate e, in caso di esito positivo, il programma di compilazione rilascia un'attestazione di avvenuta cessazione dell'incarico di depositario.

Dalla data di rilascio di tale attestazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti fiscali si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento ribadisce che la comunicazione può essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 3 dell'[art. 35](#) del DPR 633/72 e deve essere preceduta dall'avviso al cliente depositante dell'intenzione di effettuare la comunicazione stessa all'Agenzia delle Entrate.

Rilascio del software applicativo

La trasmissione della comunicazione è effettuata esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La data di disponibilità della procedura sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia e, da tale momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13.1.2024, data di entrata in vigore dell'[art. 35](#) co. 3-bis del DPR 633/72.

art. 35 co. 3 bis DPR 26.10.1972 n. 633

Provvedimento Agenzia Entrate 17.4.2024 n. 198619

Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2024 - "Approvato il modulo per la cessazione dell'incarico di depositario di scritture contabili" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 18.4.2024, p. 38 - "Tenuta libri contabili: lo stop viaggia online" -

Tarabusi Italia Oggi del 18.4.2024, p. 29 - "Contabilità, l'addio in privato" - Poggiani

TRIBUTI LOCALI

[Imposta municipale propria \(IMU\) - Esenzione dell'immobile occupato abusivamente da terzi - Applicazione ante 1.1.2023 \(Corte Cost. 18.4.2024 n. 60\)](#)

Con la sentenza 18.4.2024 n. [60](#), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU se sussistono i presupposti individuati dall'[art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, ossia per gli immobili occupati abusivamente da terzi, non utilizzabili né disponibili, per i quali:

- sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio ([art. 614](#) co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici ([art. 633](#) c.p.);
- o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Esenzione per l'immobile occupato dall'1.1.2023

Va richiamato che, nell'assetto normativo attualmente in vigore, il citato [art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 contempla espressamente l'esenzione dall'IMU per l'immobile occupato abusivamente.

Tuttavia, tale disposizione, introdotta dall'[art. 1](#) co. 81 della L. 197/2022, è entrata in vigore l'1.1.2023: non può attribuirsi alla disposizione efficacia retroattiva, né la si può qualificare come norma di interpretazione autentica, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tal senso.

Disciplina ante 2023

Per gli anni precedenti al 2023, mancando una disposizione esplicita, la giurisprudenza ha assunto posizioni ondivaghe in merito all'esclusione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente da terzi.

Da ultimo, si è andato consolidando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il soggetto passivo dell'IMU va individuato (salvo specifiche eccezioni) nel proprietario dell'immobile o nel titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, a prescindere dall'effettiva detenzione materiale del bene e dalla possibilità concreta di utilizzarlo.

In conformità a tale orientamento, pertanto, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che, per gli anni precedenti al 2023, il pagamento dell'IMU è dovuto anche dal proprietario dell'immobile occupato abusivamente da terzi.

Non discostandosi da tale indirizzo interpretativo maggioritario, ma ritenendo tuttavia costituzionalmente illegittimo l'assoggettamento ad IMU dell'immobile occupato abusivamente, la Corte di Cassazione, con le ordinanze 13.4.2023 nn. [9956](#) e [9957](#), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, in riferimento all'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2011 (recante la disciplina IMU previgente all'attuale L. [160/2019](#)).

Sentenza della Consulta

Con la sentenza 18.4.2024 n. [60](#), la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata tale questione di legittimità costituzionale, sottolineando come sia *"irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso"*.

Pertanto, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'IMU per gli immobili occupati abusivamente, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 sopra illustrati.

Di fatto, dunque, con la sentenza della Corte Costituzionale è stata estesa l'applicazione dell'esenzione ex [art. 1](#) co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 anche per gli anni precedenti al 2023.

Effetti della sentenza

La pronuncia della Consulta comporta effetti rilevanti.

Anzitutto, nei giudizi ancora in corso, nei quali si controverte dell'obbligo di versare l'IMU per il proprietario (o il titolare del diritto reale di godimento) dell'immobile occupato abusivamente da terzi, dovrà essere applicata

la disciplina che risulta dalla decisione della Corte Costituzionale: pertanto, il giudice tributario, in presenza dei requisiti sopra richiamati, dovrà riconoscere l'esenzione per l'immobile occupato.

Inoltre, la sentenza della Consulta legittima le istanze di rimborso dei contribuenti che abbiano versato l'IMU in quanto proprietari (o titolari di diritti reali) di immobili occupati e non sgomberati (pur in presenza di una denuncia). Ciò purché l'istanza di rimborso venga presentata entro il termine decadenziale di cinque anni ex [art. 1](#) co. 164 della L. 296/2006 (secondo l'opinione maggioritaria, tale termine decorre dalla data del versamento).

Rimane fermo che gli effetti della sentenza non possono essere fatti valere dai contribuenti che:

- hanno ricevuto un avviso di accertamento e non lo hanno impugnato nei termini (poiché, in questo caso, gli effetti dell'atto impositivo si sono consolidati);
- oppure per i quali, a seguito dell'impugnazione dell'atto impositivo, è stata resa dal giudice tributario una sentenza passata in giudicato, e pertanto definitiva.

Estensione agli anni 2020-2022

A stretto rigore, la sentenza della Corte Costituzionale interviene sul solo [art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2011, in vigore fino al 31.12.2019 (poiché successivamente sostituito dalla disciplina della L. [160/2019](#), attualmente vigente).

Considerata l'analogia delle previsioni contenute nella L. [160/2019](#), pare tuttavia potersi ritenere che la portata della pronuncia possa valere anche per gli anni dal 2020 al 2022.

art. 1 co. 81 L. 29.12.2022 n. 197

art. 9 co. 1 DLgs. 14.3.2011 n. 23

Il Quotidiano del Commercialista del 19.4.2024 - "Immobili occupati esenti dall'IMU anche prima del 2023" - Magro

Il Sole - 24 Ore del 19.4.2024, p. 36 - "Case occupate senza Imu anche prima del 2023" - Trovati G.

Il Sole - 24 Ore del 19.4.2024, p. 36 - "Restituzione possibile non oltre i cinque anni dall'avvenuto pagamento" - Lovecchio L.

Italia Oggi del 19.4.2024, p. 19 - "Mai l'Imu su immobili occupati" - Trovato S.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2023 - "Assenza, ante 2023, dell'esenzione IMU per l'occupazione abusiva alla Consulta" - Magro - Zeni

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.2.2023 - "Immobili occupati esenti dall'IMU a partire dal 2023" - Magro
- Zeni*

Corte Cost. 18.4.2024 n. 60

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU" - Zeni A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Comunicazione preventiva per la fruizione del credito d'imposta 4.0 - Novità del DL 39/2024 - Sospensione dell'utilizzo in compensazione (ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. 19, FAQ 16.4.2024 e interrogazione parlamentare 17.4.2024 n. 3-01145)

In merito alle nuove comunicazioni ex [art. 6](#) del DL 39/2024, da presentare per fruire del *bonus* investimenti 4.0, è stata prevista la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei relativi codici tributo.

Nuovi obblighi di comunicazione per la fruizione del bonus investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo

L'[art. 6](#) del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'[art. 1](#) co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui alla L. [160/2019](#), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30.4.2024 (data di entrata in vigore del DL [39/2024](#));
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica dicompletamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024.

Il co. 3 dell'[art. 6](#) del DL 39/2024 stabilisce che, per "gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1](#), commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1".

Le comunicazioni (*ex ante* ed *ex post*) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con il DM 6.10.2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta

Con la ris. 12.4.2024 n. [19](#), l'Agenzia delle Entrate, alla luce degli obblighi di comunicazione introdotti dall'[art. 6](#) del DL 39/2024, ha sospeso l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 ([art. 1](#) co. 1057-bis - 1058-ter della L. 178/2020) e dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo ([art. 1](#) co. 200 ss. della L. 160/2019).

In particolare, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, per i crediti d'imposta in argomento è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

- per i codici tributo "6936" e "6937", quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" il 2023 o 2024;
- per i codici tributo "6938", "6939" e "6940", quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" il 2024.

Investimenti effettuati entro il 2022

Per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo specifiche indicazioni con la FAQ 16.4.2024.

Considerato che il citato codice tributo "6936" è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all'art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli investimenti effettuati entro il 2022 non vige l'obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo "6936" e l'anno di avvio dell'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, secondo quanto riportato nella FAQ, per un credito maturato ai sensi del co. 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento 2022.

Emanazione del DM attuativo - Anticipazioni

Il Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, Adolfo Urso, ha annunciato, in risposta all'interrogazione parlamentare 17.4.2024 n. 3-01145 posta alla Camera in relazione all'[art. 6](#) del DL 39/2024, che la prossima settimana sarà emanato il DM riguardante i nuovi obblighi di comunicazione introdotti per fruire del *bonus* investimenti 4.0 relativo al 2023 e 2024.

Il Ministro ha rilevato che la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2024 n. [19](#) ha destato un comprensibile allarme, poiché ha sospeso le compensazioni per gli investimenti effettuati nel 2023 e 2024, nelle more dell'adozione di un decreto MIMIT che dovrà definire il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni richieste.

Il Ministro ha quindi annunciato che tale decreto sarà emanato nella prossima settimana e detterà le regole per adempiere all'obbligo di legge, anche nelle more dell'apertura di una piattaforma informatica creata *ad hoc* per la gestione delle comunicazioni.

Questo determinerà la ripresa delle compensazioni tramite modello F24 per gli investimenti effettuati nel 2023 e nel 2024.

art. 6 DL 29.3.2024 n. 39

Interrogazione parlamentare 17.4.2024 n. 3-01145

Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2024 - "Piattaforma informatica in arrivo per le comunicazioni sulbonus investimenti 4.0" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 18.4.2024, p. 39 - "Urso: la prossima settimana lo sblocco dei crediti d'imposta 4.0" -

Fotina Italia Oggi del 18.4.2024, p. 31 - "Bonus 4.0 anche prima del 2023" - Mantero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2024 - "Sospesi i codici tributo per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0" - Alberti

Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2024 - "Bonus investimenti 4.0 senza blocco per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023" - Alberti

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

[Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari - Retribuzioni convenzionali per il 2024 \(circ. INAIL 16.4.2024 n. 10\)](#)

Con la circ. 16.4.2024 n. [10](#), l'INAIL ha dettato indicazioni operative per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero (di cui all'[art. 4](#) del DL 317/87, conv. L. [398/87](#)), definite per l'anno 2024 dal DM [6.3.2024](#).

Le retribuzioni convenzionali rilevano anche per la determinazione del premio INAIL, oltre che per fini fiscali (per l'applicazione del regime stabilito dall'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR) e contributivi.

Premi INAIL

Dall'1.1.2024 al 31.12.2024, il calcolo dei premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite, per ciascun settore, dal DM [6.3.2024](#).

Lavoratori coinvolti

Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei premi INAIL dovuti, per l'anno 2024, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Nel dettaglio, tali retribuzioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Inoltre, le retribuzioni convenzionali:

- si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale (in deroga alla norma generale di cui all'[art. 4](#) co. 1 del DLgs. 38/2000);
- non si applicano ai lavoratori che svolgono l'attività con rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (ad esempio, sono escluse le collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, per le quali il premio assicurativo dovuto è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL).

Ambito territoriale

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

In particolare, ai fini INAIL, sono escluse dalle retribuzioni convenzionali gli:

- Stati membri dell'Unione europea;
- Stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera);
- Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (ad esempio, l'Argentina, il Brasile, il Principato di Monaco, la Repubblica di Moldova, San Marino, ecc.).

Per il Regno Unito, l'INAIL precisa che l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (c.d. *Trade and Cooperation Agreement* o TCA), con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC).

Retribuzione convenzionale imponibile

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile previsto dal CCNL diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero.

Per le attività svolte dai lavoratori in questione, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DM [27.2.2019](#).

Inoltre, si ricorda che le retribuzioni convenzionali sono frazionabili solo in specifici casi; in particolare, tali valori possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese.

DM 6.3.2024 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INAIL 16.4.2024 n. 10

Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2024 - "Retribuzioni convenzionali anche per i premi per le qualifiche dirigenziali" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Retribuzione - Retribuzione convenzionale" - Costa A.

LOCAZIONI

Locazione breve di più di 4 appartamenti per periodo di imposta - Attività di dottore commercialista - Incompatibilità con l'attività di impresa (Pronto ordini CNDCEC 15.4.2024 n. 25/2024)

Nel Pronto Ordini CNDCEC 15.4.2024 n. [25](#), si esaminano le possibili ripercussioni dello svolgimento, in forma imprenditoriale, dell'attività di locazione breve, sull'attività di commercialista.

Disciplina delle locazioni brevi

Va ricordato che le "locazioni brevi" sono definite dall'[art. 4](#) del DL 50/2017 come i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

Tali contratti producono redditi fondiari, ma è possibile per il proprietario optare per l'imposizione sostitutiva della cedolare secca di cui all'[art. 3](#) del DLgs. 23/2011.

Tuttavia, dal 2021, l'[art. 1](#) co. 595 della L. 178/2020 ha introdotto una presunzione legale che rinviene attività imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo di imposta. La presunzione non consente prova contraria ed, oltre ad escludere la cedolare secca, obbliga il locatore a porre in essere tutti gli adempimenti propri di una attività imprenditoriale, quali l'apertura di partita IVA, l'emissione delle fatture, ecc.

Incompatibilità per attività di impresa

Il pronto Ordini n. [25/2024](#) si interroga sulla possibilità che la presunzione di imprenditorialità integri una causa di incompatibilità professionale per il Dottore Commercialista o esperto contabile che destini alla locazione breve un numero di immobili superiore al limite legale.

In primo luogo, il Consiglio Nazionale rileva che l'[art. 4](#) del DLgs. 139/2005 sancisce l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

Di conseguenza - afferma il Consiglio - l'attività di locazione breve può assumere rilievo ai fini dell'incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.

Posto che l'[art. 1](#) co. 595 della L. 178/2020 presume che l'attività di locazione breve sia svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'[art. 2082](#) c.c., nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità più di quattro appartamenti nel periodo d'imposta (anche quando ciò avvenga per il tramite di intermediari), si deve quindi concludere che, al superamento della soglia di 4 appartamenti, lo svolgimento dell'attività di locazione breve (avendo assunto natura imprenditoriale) "debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell'attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile".

Il Consiglio aggiunge che l'incompatibilità sussiste "salvo l'eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale".

Natura della presunzione

Questa ultima precisazione ha destato qualche perplessità nei commentatori, dovuta al fatto che, normativamente, la presunzione legale sancita dall'[art. 1](#) co. 595 della L. 178/2020 non contempla alcuna possibilità di "superamento" trattandosi di una presunzione assoluta.

Inoltre, il Pronto Ordini non esamina le eventuali implicazioni che, sulla situazione esaminata, possa determinare il secondo comma dell'[art. 4](#) del DLgs. 139/2005, il quale esclude l'incompatibilità "qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla

base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico".

art. 1 co. 595 L. 30.12.2020 n. 178

art. 4 co. 1 DLgs. 28.6.2005 n. 139

Pronto ordini CNDCEC 15.4.2024 n. 25

Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2024 - "Locazioni brevi imprenditoriali e attività di commercialistaincompatibili" – Spina

FUNZIONI GIUDIZIARIE

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 29.1.2024 N. 21447

FUNZIONI GIUDIZIARIE

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (DLGS. 14/2019) - TRANSAZIONE FISCALE E ACCORDI SU CREDITI CONTRIBUTIVI - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Adesione alla proposta - Falcidia del debito fiscale - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 1-bis co. 1 secondo periodo del DL 13.6.2023 n. 69 conv. L. 10.8.2023 n. 103, come modificato dall'art. 4-quinquies co. 5 del DL 18.10.2023 n. 145 conv. L. 15.12.2023 n. 191, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con il presente provvedimento viene individuata:

- la struttura centrale alla quale è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all'art. 63 co. 2, terzo periodo, del DLgs. 14/2019;
- la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il parere è espresso dalla struttura centrale individuata.

Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

Il citato art. 1-bis co. 1 del DL 69/2023, conv. L. 103/2023, ha temporaneamente delineato un regime speciale per il c.d. "cram down" erariale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), in attesa di un correttivo, da adottare ai sensi dell'art. 1 della L. 20/2019 o della L. 53/2021.

Per le ipotesi in cui sussiste l'adesione dell'Erario, l'art. 63 co. 2 del DLgs. 12.1.2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede che la competenza a decidere circa l'adesione alla proposta di transazione debba assumersi su parere conforme espresso dalla struttura centrale dell'Agenzia delle Entrate al ricorrere di tre condizioni e precisamente che:

- la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- sussista una "falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori";
- l'entità di detta falcidia o perdita sia superiore ad una soglia di significatività.

L'individuazione della struttura centrale, nonché dell'entità della falcidia, viene rimessa ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Adesione alla proposta e falcidia del debito

Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il presente provvedimento stabilisce che l'adesione alla proposta è espressa con la "sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese".

Quanto ai criteri di attribuzione per valore, il provvedimento precisa che la suddetta competenza a rendere il parere conforme riguarda le transazioni fiscali che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all'importo di 30 milioni di euro.

Efficacia temporale della disciplina

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4-quinquies co. 6 del DL 145/2023, le novità legislative, come attuate dal provvedimento in esame, si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dall'1.2.2024.